

# Atto di fondazione

CPE Fondazione di Previdenza Energia

## Indice

Art. 1	Nome e sede	3
Art. 2	Scopo	3
Art. 3	Casse di previdenza	3
Art. 4	Patrimonio	3
Art. 5	Organi della Fondazione	3
Art. 6	Consiglio di fondazione	3
Art. 7	Commissioni di previdenza	4
Art. 8	Ufficio di revisione e perito in materia di previdenza professionale	4
Art. 9	Responsabilità	4
Art. 10	Successione, scioglimento e liquidazione	4
Art. 11	Disposizioni finali	4

## **Art. 1 Nome e sede**

- (1) Con il nome  
"PKE Vorsorgestiftung Energie"  
"CPE Fondation de Prévoyance Energie"  
"CPE Fondazione di Previdenza Energia"  
è istituita una fondazione ai sensi dell'art. 80 segg. CC, art. 331 CO e art. 48 cpv. 2 LPP, detta qui di seguito "Fondazione".
- (2) La Fondazione ha sede a Zurigo. Il Consiglio di fondazione, con l'approvazione dell'autorità di vigilanza, può trasferire la sede in un'altra località della Svizzera.

## **Art. 2 Scopo**

- (1) La Fondazione ha per scopo la previdenza professionale nell'ambito della LPP e delle sue disposizioni di esecuzione per i dipendenti delle imprese affiliate, che appartengono prevalentemente al settore energetico, nonché per i loro familiari e superstiti, al fine di tutelarli dalla conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso. L'adesione di un'impresa alla Fondazione avviene tramite una convenzione di adesione scritta, che deve essere comunicata all'autorità di vigilanza.

La Fondazione può offrire una previdenza che supera le prestazioni minime previste dalla legge.

- (2) Il Consiglio di fondazione emana dei regolamenti che disciplinano le prestazioni, l'organizzazione, il finanziamento, il controllo e il rapporto con i datori di lavoro affiliati, gli assicurati, i beneficiari di rendite e gli aventi diritto. Il Consiglio di fondazione è autorizzato a modificare i regolamenti in qualsiasi momento, parzialmente o integralmente, purché tuteli i diritti acquisiti dagli assicurati e dai beneficiari di rendite.

I regolamenti e le loro modifiche devono essere presentati all'autorità di vigilanza.

- (3) Per raggiungere il suo scopo, la Fondazione può stipulare dei contratti assicurativi o aderire a contratti esistenti, in cui lei stessa sia al contempo stipulante e beneficiaria.

## **Art. 3 Casse di previdenza**

- (1) La Fondazione può gestire singole casse di previdenza e istituire una cassa di previdenza comune per diverse imprese affiliate.
- (2) La singola cassa di previdenza raccoglie tutti i diritti e gli impegni degli assicurati e dei beneficiari di rendite che le appartengono. Le casse di previdenza sono indipendenti le une dalle altre e il loro patrimonio può essere utilizzato unicamente per lo svolgimento della loro attività di previdenza.

## **Art. 4 Patrimonio**

- (1) Il patrimonio della Fondazione è composto
  - dal patrimonio collettivo della Fondazione
  - dal patrimonio delle casse di previdenza.

Il patrimonio collettivo è costituito dai redditi conseguiti sul patrimonio della Fondazione e dai ricavi della Fondazione che non appartengono alle singole casse di previdenza, nonché da eventuali eccedenze risultanti da contratti assicurativi.

Il patrimonio delle singole casse di previdenza è costituito dai contributi regolamentari dei datori di lavoro e dei lavoratori, da versamenti volontari dei datori di lavoro e di terzi nonché dai redditi patrimoniali.

- (2) A prescindere dallo scopo di previdenza, il patrimonio della Fondazione non può essere utilizzato per prestazioni che i datori di lavoro sono tenuti a erogare per legge o che forniscono solitamente come compenso per servizi forniti (p. es. indennità di rincarato, assegni familiari e per figli, gratifiche, bonifici per anzianità di servizio, ecc.).
- (3) Il patrimonio della Fondazione deve essere gestito secondo principi riconosciuti, in conformità con le disposizioni federali sugli investimenti.
- (4) I contributi dei datori di lavoro possono essere pagati con i fondi della Fondazione, se le necessarie riserve per contributi sono state previamente costituite e sono contabilizzate separatamente.

## **Art. 5 Organi della Fondazione**

Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di fondazione
- b) le commissioni di previdenza
- c) l'ufficio di revisione e il perito in materia di previdenza professionale.

## **Art. 6 Consiglio di fondazione**

- (1) Il Consiglio di fondazione è composto da almeno quattro membri, eletti in modo paritetico dai lavoratori e dai datori di lavoro. L'elezione e la gestione paritetica sono disciplinate in modo dettagliato in regolamenti separati.
- (2) Il mandato del Consiglio di fondazione dura tre anni.
- (3) Il Consiglio di fondazione rappresenta la Fondazione verso l'esterno, designa le persone che la rappresentano giuridicamente e stabilisce i suoi diritti di firma, fermo restando che è possibile accordare solo un diritto di firma collettiva a due.
- (4) Il Consiglio di fondazione dirige la Fondazione conformemente alla legge e alle ordinanze, alle disposizioni dell'atto di fondazione, ai regolamenti e alle istruzioni dell'autorità di vigilanza.
- (5) Il Consiglio di fondazione può fungere anche da commissione di previdenza della cassa di previdenza comune.

### **Art. 7 Commissioni di previdenza**

- (1) I datori di lavoro che aderiscono alla Fondazione e costituiscono una propria cassa di previdenza, nominano assieme ai loro dipendenti una commissione di previdenza composta in modo paritetico secondo l'art. 51 LPP.
- (2) L'elezione e i compiti della commissione di previdenza sono disciplinati in modo dettagliato nel regolamento sull'elezione e l'organizzazione della commissione di previdenza.
- (3) La commissione di previdenza vigila sull'esecuzione regolare della previdenza, conformemente allo scopo della Fondazione, e rappresenta gli interessi degli assicurati e dei beneficiari di rendite della cassa di previdenza nei confronti del Consiglio di fondazione.

### **Art. 8 Ufficio di revisione e perito in materia di previdenza professionale**

- (1) Il Consiglio di fondazione incarica un ufficio di revisione della verifica annuale della gestione, della contabilità e degli investimenti patrimoniali.
- (2) Il Consiglio di fondazione incarica un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale della verifica periodica dell'istituto di previdenza.

### **Art. 9 Responsabilità**

- (1) Per gli impegni derivanti dalla previdenza professionale e per gli atti della commissione di previdenza risponde esclusivamente il patrimonio della corrispondente cassa di previdenza.

### **Art. 10 Successione, scioglimento e liquidazione**

- (1) In caso di scioglimento della cassa di previdenza, i suoi averi servono a coprire i diritti dei suoi assicurati e dei beneficiari di rendite nonché le spese di scioglimento. Un'eventuale rimanenza deve essere utilizzata a favore degli assicurati e dei beneficiari di rendite della cassa di previdenza, conformemente allo scopo della Fondazione e secondo la decisione della sua commissione di previdenza, cioè essere trasferita al nuovo istituto di previdenza o attribuita agli assicurati e ai beneficiari di rendite come quota del ricavato della liquidazione.
- (2) In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio della Fondazione deve servire in primo luogo a garantire i diritti legali e regolamentari degli assicurati e dei beneficiari di rendite. Un'eventuale rimanenza deve essere utilizzata conformemente allo scopo della Fondazione. La liquidazione è effettuata dall'ultimo Consiglio di fondazione, che rimane in carica fino alla conclusione della liquidazione. Sono fatte salve eventuali disposizioni contrarie stabilite dall'autorità di vigilanza nella sua decisione sullo scioglimento.

- (3) È esclusa la restituzione dei fondi delle casse di previdenza e della Fondazione ai datori di lavoro affiliati o ai loro successori legali, nonché un uso diverso dallo scopo della previdenza professionale.
- (4) È fatta salva l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza per lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione.

### **Art. 11 Disposizioni finali**

- (1) Il presente atto è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 25 settembre 2014 e sostituisce quello del 23 marzo 2012.

Zurigo, 25 settembre 2014

### **CPE Fondazione di Previdenza Energia**

Il presidente	Il vicepresidente
Martin Schwab	Peter Oser



CPE Fondazione di Previdenza Energia  
Freigutstrasse 16  
Casella postale  
8027 Zurigo

Telefono 044 287 92 88  
Web [www.pke.ch](http://www.pke.ch)  
E-mail [contact@pke.ch](mailto:contact@pke.ch)